

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR

Segreteria di Stato dell'economia SECO Mercato del lavoro/Assicurazione contro la disoccupazione

26 maggio 2021

Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Indice

1	Situazione iniziale e oggetto	3
2	Panoramica relativa alla procedura di consultazione	3
3	Risultati della procedura di consultazione	ļ
3.1 3.2	Risultati in generale	
3.2.1	Applicabilità della LPGA (art. 1 AP-OADI)	
3.2.2	Annuncio, informazione sui diritti e sugli obblighi, consulenza e controllo (art. 18, 19, 19a, 20, 20a, 21, 22, 23 e 24 AP-OADI)	5
3.2.3 3.2.4	Indennità di disoccupazione (art. 28, 29, 30, 37, 40 <i>b</i> , 42 e 45 AP-OADI)6 Indennità per insolvenza (art. 77 AP-OADI)	3
3.2.5	Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 81a e 87 AP-OADI)	
3.2.6	Ufficio di compensazione e servizio cantonale (art. 109 <i>b</i> , 110, 119, 199 <i>a</i> , 119 <i>b</i> und 119c ^{bis} AP-OADI)	7
3.2.7	Finanziamento e altre disposizioni (art. 122, 125, 126a e 128 AP-OADI) 8	3
3.3	Modifica di un altro atto normativo: ordinanza sul collocamento (art. 51, 53 <i>b</i> e 57 <i>a</i> AP-OC)	3
3.4	Risultati concernenti il progetto di ordinanza sui sistemi d'informazione AD 10)
3.4.1	Disposizioni generali (art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 OSI-AD))
3.4.2	Sistema d'informazione per il collocamento pubblico secondo l'articolo 83 capoverso 1 ^{bis} lettera b LADI (art. 10 e 11 OSI-AD)10)
3.4.3	Sistema d'informazione per l'analisi dei dati del mercato del lavoro secondo l'articolo 83 capoverso 1 ^{bis} lettera c LADI (art. 12, 13, 14, 15 e 16 OSI-AD) 10)
3.4.4	Piattaforma di accesso ai servizi online secondo l'articolo 83 capoverso 1 ^{bis} lettera d LADI (art. 17, 18, 19, 20 e 21 OSI-AD)11	1
3.4.5	Piattaforma del servizio pubblico di collocamento secondo l'articolo 83 capoverso 1 ^{bis} lettera e LADI (art. 22, 23, 24, 25 e 26 OSI-AD)	1
3.4.6	Allegati 1 - 3 OSI-AD11	ı
3.5	Altre richieste	2
3.5.1	Cantoni12	2
3.5.2	Partiti13	3
3.5.3	Altre cerchie interessate13	3
4	Allegato15	5

1 Situazione iniziale e oggetto

Il 19 giugno 2020 le Camere federali hanno approvato la revisione parziale (19.035¹, D-LADI) della legge del 25 giugno 1982² sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Con la revisione si dà seguito alla mozione Vonlanthen (16.3457), accolta nel 2017. In tale ambito vengono create le basi legali per applicare la strategia di e-government nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD), vengono adeguate le condizioni per il prolungamento della durata massima del diritto all'indennità per lavoro ridotto (ILR) e all'indennità per intemperie (IPI) e viene agevolata la cooperazione tra l'AD, l'assicurazione per l'invalidità (AI) e l'assistenza sociale nel quadro della collaborazione interistituzionale (CII).

Per attuare la revisione parziale della LADI occorre modificare l'ordinanza del 31 agosto 1983³ sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI) e creare una nuova ordinanza sui sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (Ordinanza sui sistemi d'informazione AD, OSI-AD). La revisione della LADI rende necessario anche un adeguamento dell'ordinanza del 16 gennaio 1991⁴ sul collocamento (OC).

Le modifiche di ordinanza riguardano la creazione delle disposizioni necessarie per i due nuovi sistemi d'informazione dell'AD che offrono servizi online (piattaforma di accesso ai servizi online e piattaforma del servizio pubblico di collocamento) e la definizione dei corrispondenti diritti d'accesso, in particolare nell'ottica della CII. Viene colta l'occasione per riunire in un'unica nuova ordinanza (OSI-AD) il contenuto delle tre ordinanze sui sistemi d'informazione attualmente esistenti⁵ e le norme concernenti i due nuovi sistemi d'informazione summenzionati. Vengono tra l'altro modificate sostanzialmente le disposizioni dell'OADI relative alle modalità di annuncio per la riscossione delle prestazioni. In seguito alle modifiche apportate alla LADI, vengono adeguate le corrispondenti disposizioni concernenti l'occupazione provvisoria nel periodo di riscossione dell'ILR e dell'IPI. Si è inoltre proceduto ai necessari e urgenti adeguamenti nell'OADI, creando ad esempio una base legale per la corrispondenza elettronica tra gli assicurati e le autorità nel quadro della procedura amministrativa e determinando la competenza locale per l'esercizio del diritto all'IPI unicamente secondo il luogo dell'azienda. Sono state apportate anche modifiche formali e linguistiche.

La consultazione è durata dal 1° luglio al 22 ottobre 2020.

2 Panoramica relativa alla procedura di consultazione

Sono stati invitati a partecipare alla consultazione i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate. In totale sono state interpellate 78 autorità e organizzazioni. Entro il 22 ottobre 2020 sono pervenuti al DEFR complessivamente 39 pareri, di cui uno da un partecipante non interpellato. Nove partecipanti hanno accettato tutte le modifiche senza riserve. Tre interpellati hanno rinunciato a presentare un parere, a causa in particolare delle insufficienti risorse per esprimersi su tutti i progetti in seguito alla pandemia di COVID-19.

Numero di partecipanti interpellati e di pareri pervenuti per tipo di destinatari

¹ FF **2019** 3659

² RS **837.0**

³ RS 837.02

⁴ RS **823.111**

⁵ Ordinanza del 1° novembre 2006 sul sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (Ordinanza COLSTA; RS **823.114**); ordinanza del 26 ottobre 2016 sul sistema d'informazione per il pagamento di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (Ordinanza SIPAD; RS **837.063.1**); ordinanza del 25 ottobre 2017 sul sistema d'informazione per l'analisi dei dati del mercato del lavoro (Ordinanza LAMDA; RS **837.063.2**).

Destinatari	Interpellati	Pareri	Approvazioni (senza richieste di modifica o altre richieste)	Nessuna valutazione
Cantoni	26 + 1 ⁶	25	6	0
Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale	12	2	0	1
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	1	0	1
Associazioni mantello dell'economia	8	3	1	0
Altre cerchie interessate	28	8	3	1
Totale	78	39	10	3

Il presente rapporto illustra i risultati della procedura di consultazione. I pareri pervenuti possono essere consultati al seguente indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse.

3 Risultati della procedura di consultazione

3.1 Risultati in generale

AG, AI, FR, SO e ZG come pure Centre patronal, CVCI, FER e USAM accolgono favorevolmente le modifiche proposte e approvano il progetto senza riserve.

Tutti i partecipanti alla consultazione accolgono con favore le modifiche. La maggioranza sostiene in maniera esplicita soprattutto il raggruppamento delle disposizioni dei cinque sistemi d'informazione AD in un'unica ordinanza. I partecipanti valutano in generale positivamente le precisazioni apportate a livello terminologico e gli sgravi amministrativi previsti. La grande maggioranza è favorevole alle modifiche proposte, che permetteranno di semplificare e digitalizzare i processi amministrativi in modo da attuare la strategia di e-government del Consiglio federale. Questa semplificazione dovrebbe anche avere un impatto positivo sui processi delle amministrazioni e delle aziende nonché per i privati. Inoltre, i partecipanti sostengono che le modifiche previste migliorano la comunicazione tra le parti e comportano sgravi per gli assicurati. A loro parere la strategia adottata permette di affrontare più facilmente le nuove sfide, come la pandemia di COVID-19.

Qui di seguito vengono menzionate a titolo di esempio altre osservazioni generali di singoli partecipanti. **GastroSuisse** accoglie favorevolmente l'introduzione dei servizi online, che permetteranno di alleggerire il lavoro di una gran parte delle imprese, soprattutto delle PMI. **SH** e **SZ** affermano che la comunicazione elettronica cambierà in modo fondamentale le relazioni tra gli uffici regionali di collocamento (URC) e le persone in cerca d'impiego (PCI). Eliminando i colloqui di annuncio, i colloqui di consulenza potranno iniziare prima. **TI** afferma che le modifiche previste sono facilmente integrabili nei processi attuali del servizio pubblico di collocamento e ritiene molto positiva l'implementazione di una base legale per favorire la valorizzazione degli strumenti telematici. **LU** approva, soprattutto dal punto di vista della protezione dei dati, il contenuto delle modifiche dell'ordinanza nonché le basi legali per i sistemi

-

⁶ Conferenza dei Governi cantonali (Cdc)

d'informazione dell'AD e i corrispondenti diritti di accesso. **AR** vede un miglioramento visto che le disposizioni concernenti il trattamento dei dati, il loro utilizzo e le autorizzazioni di accesso saranno disciplinate per tutti i sistemi d'informazione in un unico atto normativo. **VD** deplora che la nuova OSI-AD non sia più ambiziosa. Si rammarica che il testo non espliciti più chiaramente i diritti e gli obblighi di ogni utente, il tipo di dati che è possibile usare e le relative condizioni.

Approvazione

Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG,

TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: PSS

Associazioni mantello dell'economia: USI, USS, USAM

Altre cerchie interessate: Centre Patronal, CVCI, FER, GastroSuisse, USC, Unia, AUSL

Rifiuto: nessuno

Rinuncia a esprimere un parere: CUAI, UCS, UDC

3.2 Risultati concernenti la modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione

3.2.1 Applicabilità della LPGA (art. 1 AP-OADI)

BS accoglie con favore la modifica. **USS** e **Unia** propongono di adeguare leggermente il capoverso 1.

3.2.2 Annuncio, informazione sui diritti e sugli obblighi, consulenza e controllo (art. 18, 19, 19a, 20, 20a, 21, 22, 23 e 24 AP-OADI)

Art. 18

BS approva in generale le modifiche concernenti i processi di annuncio, soprattutto perché in questo modo i colloqui di consulenza possono iniziare prima. **BS** chiede di specificare nell'OADI tutte le eccezioni in cui è un altro servizio ad essere competente (art. 18 cpv. 1). **NW** e **OW** esprimono dubbi riguardo ai termini di attuazione di questa disposizione, perché le modifiche di legge a livello cantonale non sono ancora concluse.

Art. 19

BL, **GL**, **SG**, **SH**, **SZ**, **UR**, **ZH** e **AUSL** vorrebbero che l'identità di un assicurato sia verificata al momento dell'annuncio e che non ci si limiti a registrare l'annuncio nel sistema sulla base del numero d'assicurato dell'AVS (cpv. 2). **BL**, **USS**, **PSS** e **Unia** propongono di sostituire il termine *«einreichen»* con *«angeben»*. Secondo **USS**, **PSS** e **Unia**, l'annuncio digitale dovrebbe essere prioritario in modo che le iscrizioni vengano effettuate principalmente tramite la piattaforma elettronica. Al capoverso 2, propongono di sostituire il termine *«einreichen» con «bekanntgeben»*. **USI** accoglie con favore l'annuncio personale: in questo modo l'iscrizione non può più essere fatta da terzi (cpv. 2).

AR, BE, BL, BS, GL, NW, OW, SH, SG, SZ, VS, UR, ZH e AUSL chiedono di prolungare il termine (2-5 giorni) per l'invio della convocazione a un primo colloquio di consulenza e di controllo (cpv. 5). Il termine di un giorno lavorativo è considerato irrealistico. BL, GL, OW, SG, SZ, UR, VS e AUSL ritengono che sia difficile trattare gli annunci in un giorno, soprattutto nei periodi di alta stagione. Secondo BL e SH il termine di un giorno sarebbe accettabile per una conferma di ricezione. Anche BS, GL, SG, UR e AUSL condividono questo parere. Per NW e OW questo termine può essere rispettato solo se il disoccupato si annuncia direttamente all'URC. Anche SZ e UR ritengono più ragionevole prevedere unicamente una conferma

dell'annuncio entro un determinato termine. Riguardo al capoverso 5, **USS** e **Unia** chiedono che l'inosservanza del termine non comporti alcun pregiudizio per gli assicurati.

Art. 20

TI sostiene che la novità di maggior rilievo del progetto sia data dalla rinuncia all'attestazione di domicilio a favore della verifica dei dati relativi al domicilio degli assicurati tramite consultazione del registro cantonale degli abitanti ad opera del servizio pubblico di collocamento. TI Aggiunge che, avendo gli URC già accesso al precitato registro, la modifica sarà attuabile con estrema facilità, anche se creerà un maggior aggravio nella fase di presa a carico degli utenti. Come segnalato da TI, inoltre, i dati presenti nel registro cantonale degli abitanti non risultano sempre aggiornati e accade con una certa frequenza che siano gli URC a segnalare alle autorità comunali un cambiamento di domicilio in corso (comprese le partenze all'estero). BL deplora la mancanza di chiarezza riguardo ai termini entro cui devono essere controllati gli annunci. USS e Unia propongono di riunire i capoversi 1 e 2 in un unico capoverso. USI ritiene che vi sia una riduzione del carico di lavoro per gli assicurati visto che il servizio competente riceve i dati dal registro degli abitanti per via elettronica.

Art. 20a

USS e **Unia** affermano che all'articolo 20*a* i capoversi 2 e 3 si ripetano. Sarebbe sufficiente una diversa formulazione dell'articolo.

Art. 21

BL, **GL**, **UR** e **AUSL** approvano il fatto che i colloqui personali di consulenza e di controllo continuino ad essere effettuati in loco. **BL**, **GL**, **SG**, **SZ**, **UR** e **AULS** ritengono essenziale per una buona consulenza che soprattutto il primo colloquio avvenga sul posto. **SH** suppone che, grazie ai servizi online, tra Natale e Capodanno dovrebbe essere sufficiente un servizio minimo. **USI** giudica positivo e opportuno lo stralcio dell'espressione «di regola», come pure il fatto che i servizi cantonali debbano poter essere contattati tra Natale e Capodanno, visto che gli assicurati devono continuare a rispettare i loro obblighi anche durante questo periodo.

Art. 22

AR, BL, NW e OW chiedono che il termine di 15 giorni sia precisato indicando se si tratta di giorni civili o lavorativi. BL propone di adottare la formulazione «15 giorni lavorativi» («15 Arbeitstage») e AR «entro 15 giorni lavorativi» («innert 15 Arbeitstagen»). TI ritiene che la prova delle ricerche di lavoro debba essere presentata immediatamente dopo l'annuncio all'URC e non durante il primo colloquio di consulenza e di controllo, di modo che i consulenti del personale abbiano la possibilità di preparare meglio il colloquio, evitando inutili ritardi nel reinserimento nel mercato del lavoro (cpv. 2). BL e NE considerano inadeguato lo stralcio del vigente articolo 22 capoverso 4 in quanto è necessario definire e convenire con l'assicurato i canali di comunicazione.

Art. 23

USS e **Unia** sottolineano che nella versione in vigore il servizio competente provvede affinché alla fine del mese l'assicurato disponga del modulo «Informazioni della persona assicurata». Questo obbligo manca invece nel progetto. Questo punto importante andrebbe chiarito perché, senza il documento in questione, non si potrebbe effettuare alcun pagamento.

3.2.3 Indennità di disoccupazione (art. 28, 29, 30, 37, 40*b*, 42 e 45 AP-OADI)

Art. 28

USS e **Unia** chiedono, in considerazione del principio della parità di trattamento, che l'ufficio di compensazione dell'AD garantisca sulle piattaforme online la visibilità delle casse di disoccupazione sia pubbliche che private (cpv. 1). Quanto appena detto sarebbe utile per gli assicurati che si registrano e importante anche per la parità di trattamento e per le pari opportunità di tutte le casse. Sarebbe auspicabile aggiungere un paragrafo che garantisca questa parità di trattamento.

BE ritiene che la formulazione tedesca del capoverso 2 sia fuorviante e propone di riformularla come segue: «Die versicherte Person darf während der Rahmenfrist für den Leistungsbezug die Arbeitslosenkasse nur wechseln, wenn sie aus dem Tätigkeitsbereich <u>der Arbeitslosenkasse</u> wegzieht».

3.2.4 Indennità per insolvenza (art. 77 AP-OADI)

USI ritiene che, se il servizio competente si procura i dati tramite il registro degli abitanti, vi sarà una riduzione degli oneri per gli assicurati.

USS e **Unia** accolgono favorevolmente la possibilità prevista al capoverso 3, in caso di fallimento del datore di lavoro, di far valere il diritto anche presso la cassa di disoccupazione pubblica del Cantone in cui sono situate le succursali o le stabili organizzazioni. Tuttavia, non è chiaro quale cassa di disoccupazione pubblica sia responsabile in caso di domande e incertezze da parte dei lavoratori coinvolti. Avere vari punti di contatto sarebbe in contraddizione con lo scopo della semplificazione.

3.2.5 Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 81a e 87 AP-OADI)

Art. 87

GR chiede che nell'ordinanza venga mantenuta l'indicazione di un termine entro cui debba essere fornita all'assicurato l'attestazione di partecipazione. **GR** propone di prevedere che tale attestazione sia fornita entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo. **USS, PSS** e **Unia** auspicano che sia mantenuta la versione in vigore, in particolare che si continui a indicare un termine per la fornitura dell'attestazione. A loro parere la versione in vigore è più precisa.

3.2.6 Ufficio di compensazione e servizio cantonale (art. 109*b*, 110, 119, 199*a*, 119*b* und 119c^{bis} AP-OADI)

Art. 119

OW e **SH** fanno notare che, riguardo alla competenza locale, la libertà di scelta di una persona in cerca d'impiego risulta poco opportuna. Di conseguenza, anche per i soggiornanti settimanali andrebbe fissata la competenza locale in base al luogo di domicilio (art. 119 cpv. 1 lett. a).

USC chiede che le disposizioni sulla competenza locale per quanto riguarda il diritto all'ILR e all'IPI vengano precisate aggiungendo la nozione di «parte di azienda» («Betriebsteil»): in questo modo sarebbe più semplice definire la competenza locale dato che, nella pratica, sovente risulta difficile operare una distinzione fra azienda e parte di azienda. Su questa falsariga anche **USI** propone di riformulare o completare la disposizione all'articolo 119 capoverso 1 lettera b. Nella pratica il termine «azienda», a cui si fa riferimento per determinare la competenza locale, porta spesso a confusione. **USI** propone di completare la lettera b aggiungendo in alternativa la competenza locale secondo il luogo della parte di azienda.

AR, SZ, SG, TG, VD e UR chiedono che la domanda di IPI possa essere presentata anche in futuro presso il servizio cantonale competente del luogo di lavoro (art. 119 cpv. 1 lett. c). In caso contrario, per l'autorità di controllo risulterebbe troppo complicato verificare le condizioni meteorologiche effettive sul luogo di lavoro in un altro Cantone. BL, GL, SG, SH, SZ, UR e AUSL non vedono alcun miglioramento in termini di efficienza, dato che il concetto di «azienda» è poco preciso. Per AR, BL, GL, SG, SZ, UR e AUSL i controlli cantonali risultano indeboliti, con un conseguente maggiore rischio di abusi. AR, BL, GL, SG, SZ, UR e AUSL ritengono problematico che un servizio cantonale debba prendere decisioni per i cantieri disseminati sull'intero territorio nazionale. Per BL, GL, SG, UR e AUSL potrebbero insorgere

problemi legati alla competenza. **AR** propone di mantenere il tenore attuale e di sostituire la formulazione «secondo il luogo dell'azienda, se il luogo di lavoro si trova all'estero» («im Ausland nach dem Ort des Betriebes») con «secondo la sede dell'azienda, se il luogo si trova all'estero» «im Ausland nach dem Sitz des Unternehmens»). Secondo **VD**, se un servizio cantonale dovesse decidere su una domanda relativa a un luogo di lavoro situato in un altro Cantone, la sua capacità di controllare efficacemente il diritto all'indennità risulterebbe fortemente indebolita e, pertanto, aumenterebbe il rischio di abusi. Inoltre, **VD** è del parere che questa modifica non porti ad alcuna semplificazione amministrativa. **VS** approva invece il fatto che la decisione in merito all'IPI spetti al servizio cantonale del luogo in cui ha sede l'azienda.

Art. 119b

GE parte dal presupposto che la modifica dell'articolo 119*b* OADI vada in ogni caso accettata, dato che la giurisprudenza del Tribunale federale ha reso necessario il cambio di denominazione e il passaggio di competenze per riconoscimento dell'equivalenza dall'AUSL all'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione. GR auspica l'istituzione di una base legale per la delega delle competenze all'AUSL: in guesto modo. argomenta GR, l'esecuzione nei Cantoni permetterebbe una valutazione più compatibile con la pratica. Eventualmente l'ufficio di compensazione dovrebbe richiedere a monte la valutazione dell'AUSL. TI rileva che a causa del mercato ridotto nel proprio Cantone, finora sono stati offerti esclusivamente corsi per la preparazione all'esame di «Specialista in risorse umane con attestato professionale federale» con l'opzione «Gestione del personale nell'azienda». Per TI appare fondamentale che tale titolo venga ritenuto equivalente almeno per il personale già in carica al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza. BL, GL, SG, SH, SZ, UR e AUSL propongono di operare una differenza fra coloro che sono già in possesso o si stanno formando per conseguire detto titolo e coloro che non hanno ancora intrapreso la formazione, fra l'altro per ridurre l'onere della procedura di riconoscimento. Per SH, l'attuale mondo del lavoro rende necessarie una maggiore elasticità e individualizzazione (esame dell'equivalenza). USS e Unia deplorano il fatto che la disposizione non riporti le altre formazioni ritenute equivalenti.

3.2.7 Finanziamento e altre disposizioni (art. 122, 125, 126a e 128 AP-OADI)

Art. 125

GE approva la maggiore chiarezza conseguita con la modifica dell'articolo sulla conservazione dei dati e le relative semplificazioni. **LU** sottolinea che il principio di proporzionalità ha un influsso diretto sulla durata di conservazione dei dati. Per garantire che i dati conservati vengano cancellati in tempo utile e non conservati per un periodo troppo lungo, **LU, USS** e **Unia** raccomandano di eliminare la locuzione *«per almeno»* (*«mindestens»*). Per ragioni di spazio ed efficienza, **USS** e **Unia** chiedono inoltre che i libri di commercio, i documenti contabili e i dati sui casi assicurativi vengano conservati al massimo per cinque anni.

3.3 Modifica di un altro atto normativo: ordinanza sul collocamento (art. 51, 53*b* e 57*a* AP-OC)

Art. 51

Secondo BS, BL, GL, SH, SG, SZ, UR e AUSL la formulazione dell'articolo 51 capoverso 1 è in contraddizione con l'annuncio online. BS, SG e SZ propongono quindi la seguente formulazione: «che si sono annunciate tramite la piattaforma di accesso ai servizi online oppure recandosi di persona presso il servizio competente e la cui identità è stata verificata» («über die Zugangsplattform für elektronische Dienstleistungen oder durch persönliches Erscheinen bei der zuständigen Amtsstelle angemeldet haben und deren Identität überprüft worden ist»). BS, BL, GL, SH, SG, SZ, UR e AUSL approvano la disposizione concernente il contenuto non discriminatorio degli annunci dei posti vacanti (51 cpv. 4). Per BS, SG e SZ sarebbe auspicabile definire una cancellazione dal servizio pubblico di collocamento in caso di ripetuta violazione della disposizione.

Art. 53b

GR approva la formulazione dell'articolo 53*b* secondo cui i posti vacanti vanno pubblicati innanzitutto sulla piattaforma.

Per quanto riguarda l'annuncio dei posti vacanti soggetti all'obbligo di annuncio, che va effettuato in linea di principio tramite la piattaforma del servizio pubblico di collocamento, **GastroSuisse** ritene che sarebbe importante mantenere anche il canale di comunicazione utilizzato fino ad ora (telefono, e-mail, ecc.), e questo in particolare per le imprese che non possono soddisfare le esigenze della comunicazione elettronica. **GastroSuisse** aggiunge che non andrebbe inviata solamente una conferma elettronica per la pubblicazione del posto, ma che il datore di lavoro dovrebbe ricevere tale conferma tramite lo stesso canale di comunicazione con cui è avvenuto l'annuncio. Da ultimo, sempre **GastroSuisse** chiede la modifica dell'articolo 53b capoverso 5: la conferma andrebbe inviata subito dopo l'annuncio e, in caso di annuncio tramite la piattaforma, in modo automatico. La pratica dimostra che fra l'annuncio del posto vacante e la conferma passa troppo tempo, causando inutili lungaggini nel reclutamento.

Le rimanenti modifiche non sono state commentate nei pareri.

3.4 Risultati concernenti il progetto di ordinanza sui sistemi d'informazione AD

3.4.1 Disposizioni generali (art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 OSI-AD)

Art. 3

Secondo **USS** e **Unia** la disposizione è relativamente ampia, fatto positivo nell'ottica della protezione dei dati. Sempre per **USS** e **Unia** non è tuttavia chiaro cosa succeda nel caso in cui, nello scambio di dati, la protezione di questi ultimi non venga garantita. In generale questi due attori ritengono che, in relazione al regolamento per il trattamento dei dati di cui al capoverso 3, non sia tutto chiaro.

Art. 5

TI accoglie favorevolmente la possibilità di esportazione dei dati nei sistemi d'informazione degli organi d'esecuzione. Per **USS** e **Unia** la procedura di autorizzazione secondo il capoverso 2 non è chiara: le casse di disoccupazione dovrebbero esportare dati per poter svolgere le attività di controlling (SCI, verifica della qualità, valutazioni, ecc.), ma non è praticabile chiedere un'autorizzazione per queste attività molto frequenti.

Art. 6

BL, **GL**, **SG**, **SZ**, **UR** e **AUSL** approvano in generale l'estensione della fonte di dati per stabilire gli indicatori relativi alle prestazioni e per misurare i risultati. Le modifiche sono necessarie per una gestione moderna ed efficace delle prestazioni dell'amministrazione. In particolare per la gestione operativa e strategica è interessante che l'articolo 6 permetta di raccogliere dati fino al livello dei singoli collaboratori. Questa nuova possibilità di gestione è accolta con favore anche da **BS**. Occorre tuttavia considerare il notevole aumento della mole di dati da rilevare da parte dei collaboratori (consulenti del personale, amministrazione, ecc.), già ora considerevole. Lo scopo dovrebbe essere lo sgravio amministrativo. Per **USS** e **Unia** non è chiaro cosa accade se i collaboratori non sono d'accordo con quanto previsto al capoverso 1. Per **SH** l'estensione della fonte di dati per stabilire gli indicatori relativi alle prestazioni e per misurare i risultati è un imperativo, se si intende garantire una gestione dei servizi dell'amministrazione (collocamento pubblico) moderna e impostata su principi statistici.

Art. 7

USS e Unia ritengono che andrebbe chiarito il periodo per cui è accordato il contributo forfettario.

3.4.2 Sistema d'informazione per il collocamento pubblico secondo l'articolo 83 capoverso 1^{bis} lettera b LADI (art. 10 e 11 OSI-AD)

BS approva esplicitamente l'articolo 10 dato che pone, fra l'altro, le basi per una collaborazione efficiente nell'ambito della CII.

3.4.3 Sistema d'informazione per l'analisi dei dati del mercato del lavoro secondo l'articolo 83 capoverso 1^{bis} lettera c LADI (art. 12, 13, 14, 15 e 16 OSI-AD)

LU rileva che per il trattamento dei dati per l'analisi dei dati del mercato del lavoro andrebbe osservato l'articolo 22 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD⁷). Per esempio, andrebbero definite a monte le misure tecniche e organizzative per rendere anonimi i dati personali.

Art. 15	
⁷ RS 235.1	

USS e **Unia** ritengono che la formulazione «Sono possibili eccezioni» («Ausnahmen sind möglich») del capoverso 1 sia troppo vaga. Inoltre, chiedono che venga inserita nel capoverso 2 una possibilità di revoca affinché i dati possano essere cancellati completamente e con effetto immediato. **USS** e **Unia** propongono la seguente formulazione: *«La persona interessata può revocare in ogni momento il proprio consenso. In tal caso le istituzioni non possono utilizzare i dati, che vanno cancellati completamente e con effetto immediato» (<i>«Die betreffende Person kann ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. In einem solchen Fall müssen die entsprechenden Daten umgehend und vollständig bei den Institutionen gelöscht werden und dürfen nicht verwendet werden»).*

3.4.4 Piattaforma di accesso ai servizi online secondo l'articolo 83 capoverso 1^{bis} lettera d LADI (art. 17, 18, 19, 20 e 21 OSI-AD)

Art. 19

USS e **Unia** chiedono una formulazione più precisa dell'intero articolo.

Art. 20

USS e **Unia** ritengono che al capoverso 2 manchi una regolamentazione che indichi lo scopo della messa a disposizione dei dati. Andrebbe definito un limite per circoscrivere la destinazione d'uso e limitare il rischio di abusi.

3.4.5 Piattaforma del servizio pubblico di collocamento secondo l'articolo 83 capoverso 1^{bis} lettera e LADI (art. 22, 23, 24, 25 e 26 OSI-AD)

Art. 25

USS e **Unia** chiedono se le PCI registrate possono scegliere di non rendere visibile il proprio profilo.

3.4.6 Allegati 1 - 3 OSI-AD

ZH ritiene importante non limitare al Cantone i diritti di visualizzazione relativi alle PCI e ai datori di lavoro nei sistemi COLSTA, SIPAD, GED e nell'applicazione Microstrategy. Poter visualizzare i dati anche al di fuori del Cantone è necessario per individuare eventuali errori nella gestione dei dati, che potrebbero avere conseguenze ad esempio sull'indennizzo delle spese d'esecuzione. Queste ultime potrebbero per esempio essere rimborsate al Cantone sbagliato se il numero del Comune fosse inserito in modo errato. Anche per il collocamento al di fuori dei limiti di un URC o intercantonale è importante che i dati delle PCI, dei datori di lavoro e degli organizzatori di PML di altri Cantoni siano visibili, in particolare in caso di passaggio a un altro Cantone (collocamento o datore di lavoro in un altro Cantone). È importante poter accedere ai dati dei datori di lavoro di altri Cantoni anche per la gestione dell'ILR e dell'IPI.

ZH sottolinea inoltre che è importante, ai fini di un controlling efficace e quindi per il raggiungimento degli obiettivi strategici, impostare la *security* nell'applicazione Microstrategy. In questo contesto occorre poter valutare anche dati extracantonali. Poiché a livello nazionale tutti i collaboratori preposti all'esecuzione della LADI firmano la medesima dichiarazione sulla protezione dei dati sensibili, l'esecuzione cantonale non dovrebbe essere ostacolata da limitazioni troppo ampie dei diritti di visualizzazione. Per questo i diritti di accesso di cui negli allegati alla OSI-AD dovrebbero essere stabiliti conformemente a quanto qui esposto.

BL, **GL**, **SG**, **SZ**, **UR** e **AUSL** ritengono che l'applicabilità degli allegati vada regolata in modo più ampio. In generale va considerato che proprio in tempi di crisi sanitaria le funzioni e i compiti possono mutare rapidamente e che con altrettanta rapidità e flessibilità occorre attribuire diritti di accesso. Per questo è importante che, ai fini dello svolgimento dei compiti

esecutivi, le impostazioni di sicurezza nei sistemi di dati (COLSTA, SIPAD, GED, *Microstrategy*) non siano limitate al Cantone.

Allegato 1

Per **USS** e **Unia** non è chiaro a quali condizioni vengano rilasciati i diritti di accesso per le casse di disoccupazione e propongono di non menzionare il luogo di attinenza nell'allegato 1. In Svizzera questa indicazione non ha praticamente più valore e i sistemi giuridici esteri non ne conoscono il significato.

Allegato 2

TI deplora l'assenza, nell'allegato 2, di un ruolo specifico per l'esecuzione del controllo dell'obbligo di annuncio. BL, GL, SG, SZ, UR e AUSL approvano la limitazione dei diritti di accesso a poche persone, ma ritengono anche che i superiori diretti (p. es. responsabili URC) dovrebbero avere la possibilità di inserire personalmente cambiamenti di minore importanza (p. es. grado d'occupazione). Quanto appena esposto dovrebbe essere possibile senza attribuire troppi ruoli di amministratore. BL, GL, SG, SZ, UR e AUSL ritengono inoltre che occorra riflettere in modo più approfondito sull'attribuzione automatica della funzione ai diversi ruoli e diritti utente o, eventualmente, renderla molto più restrittiva. In particolare il ruolo «PML – Accettare» rappresenta un rischio finanziario non indifferente e andrebbe attribuito con parsimonia.

SH fa notare che il ruolo «Utenti SPC» non offre praticamente nessuna possibilità in più rispetto al ruolo «Anonimo», mentre i ruoli «PCI», «Datore di lavoro» e «Collocatori privati» permettono diverse operazioni. Per promuovere l'uso delle «piattaforme di accesso ai servizi online e del servizio pubblico di collocamento» andrebbe ampliato il ruolo «Utente SPC» in modo tale da permettere anche dimostrazioni concrete. BL, GL, SG, SH, SZ, UR e AUSL deplorano la mancanza di questa possibilità anche in relazione all'allegato 3.

Allegato 3

Secondo **VD** l'allegato 3, che disciplina la portata dei diritti di accesso e di trattamento alla piattaforma di accesso ai servizi online e alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento, dovrebbe attribuire diritti più ampi ai collaboratori URC, affinché questi ultimi possano avvalersi della piattaforma per svolgere formazioni e aiutare le persone in cerca d'impiego nella ricerca di un posto, o quantomeno possano incentivare all'uso della medesima. **BL, GL, SG, SH, SZ, UR** e **AUSL** deplorano, come già **SH** riguardo all'allegato 2, l'impostazione del ruolo «Utente SPC».

3.5 Altre richieste

3.5.1 Cantoni

BL, **GL**, **SG**, **SZ**, **UR** e **AUSL** rilevano che le modifiche dell'OADI e l'istituzione dell'OSI-AD si ripercuotono sul lavoro e sui processi giuridici interni degli organi esecutivi, in particolare in caso di controversie. Per questo vanno anche apportate le necessarie modifiche alle modalità lavorative degli organi esecutivi. Gli URC devono ad esempio rivedere le procedure e le direttive interne. Le procedure sono così migliorate o semplificate in modo puntuale, ma occorre fare attenzione al fatto che le migliorie in relazione all'esecuzione siano realizzabili rapidamente e senza ulteriori modifiche di legge. Ciò vale per esempio per le procedure in vista della registrazione presso gli uffici competenti. La digitalizzazione ha conseguenze sul piano tecnico (strutture «agili»), finanziario (costi di equipaggiamento informatico) e giuridico (protezione dei dati), nonché conseguenze nei settori del controllo (definizione di nuovi standard di controllo) e della formazione (per i consulenti URC, ma anche per le persone in cerca d'impiego).

BL fa notare che per la legge le persone in cerca d'impiego non dovrebbero avere altri obblighi al di fuori del mettersi a disposizione del collocamento pubblico. Quanto appena detto è in

contraddizione con le direttive della SECO, che prevedono anche l'obbligo di collaborare delle persone in cerca d'impiego. **BL** ritiene che l'articolo 52 OC vada integrato in tal senso.

GE sottolinea che le modifiche proposte appaiono opportune nell'ottica della crescente digitalizzazione e che in relazione all'e-government, sul medio periodo, porteranno a un effettivo sgravio amministrativo; tuttavia, nella fase di transizione occorre considerare un carico amministrativo più elevato e anche maggiori costi.

Sebbene approvi l'introduzione della comunicazione elettronica con le PCI e lo sviluppo dell'egovernment, visto che queste riforme vanno a modificare profondamente i rapporti con le PCI **VD** rende attenti ai seguenti punti:

- dato che queste disposizioni permettono di comunicare sempre più tramite indirizzi e-mail non criptati, va attribuita maggiore importanza alla protezione dei dati;
- il potenziale dell'e-government può emergere solamente se accompagnato da misure tecniche per l'autenticazione dell'identità digitale della PCI;
- vanno messi sufficienti mezzi finanziari a disposizione dei Cantoni per formare i collaboratori URC e le PCI all'uso di questi strumenti di comunicazione.

VD auspica anche per la versione francese dell'OADI una formulazione neutra dal punto di vista del genere.

NW e **OW** esprimono scetticismo sulle tempistiche relative all'attuazione delle nuove disposizioni nella legislazione cantonale, in particolare per quanto riguarda la soppressione dell'annuncio per il collocamento presso il Comune di domicilio, e chiedono di introdurre disposizioni transitorie per i Cantoni.

SH chiede che i Cantoni vengano ancora più coinvolti nella pianificazione strategica e nello sviluppo della digitalizzazione dei processi dell'AD.

BL, **GL**, **SG**, **SH**, **SZ**, **UR** e **AUSL** ritengono importante, per l'attuazione, che si usi un solo GED. Le informazioni vanno registrate una sola volta, ma devono poter essere usate da tutti gli organi esecutivi della LADI. Per questo va perseguito uno scambio elettronico delle collezioni di dati fra Confederazione e Cantoni. Sarebbe inoltre sensato estendere questo scambio anche ad altri partner, per esempio alla CII. All'atto dell'annuncio per il collocamento il sistema d'informazione dovrebbe anche consentire di aggiungere altri documenti, permettendo così di evitare la duplice richiesta da parte dell'URC e delle casse di disoccupazione. Questo parere è condiviso da **NE**: all'atto dell'annuncio il sistema non dovrebbe solamente chiedere il numero di AVS dell'assicurato, ma anche offrire la possibilità di registrare documenti. In questo modo potranno essere evitati i doppioni.

3.5.2 Partiti

Per il **PSS** è importante che nello sviluppo degli strumenti informatici si garantisca sempre la sicurezza dei dati personali (investendo nell'infrastruttura IT, dedicando risorse adeguate per la manutenzione dell'infrastruttura e le formazioni per i collaboratori che si avvalgono di queste piattaforme).

3.5.3 Altre cerchie interessate

GastroSuisse suggerisce di rendere più efficienti i processi in altri settori del collocamento, in particolare per quando riguarda l'obbligo di annuncio dei posti vacanti (p. es. per gli stagionali).

AUSL: v. 3.5.1

Le rimanenti modifiche non sono state commentate nei pareri.

4 Allegato

Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione e abbreviazioni

1. Cantoni

		Interpellato	Parere inviato
AG	Argovia	\boxtimes	\boxtimes
Al	Appenzello Interno	\boxtimes	\boxtimes
AR	Appenzello Esterno	\boxtimes	\boxtimes
BE	Berna	\boxtimes	\boxtimes
BL	Basilea Campagna	\boxtimes	\boxtimes
BS	Basilea-Città	\boxtimes	\boxtimes
FR	Friburgo	\boxtimes	\boxtimes
GE	Ginevra	\boxtimes	\boxtimes
GL	Glarona	\boxtimes	\boxtimes
GR	Grigioni	\boxtimes	
JU	Giura	\boxtimes	
LU	Lucerna	\boxtimes	
NE	Neuchâtel	\boxtimes	
NW	Nidvaldo	\boxtimes	
OW	Obvaldo	\boxtimes	
SG	San Gallo	\boxtimes	
SH	Sciaffusa	\boxtimes	
SO	Soletta	\boxtimes	
SZ	Svitto	\boxtimes	
TG	Turgovia	\boxtimes	
TI	Ticino	\boxtimes	
UR	Uri	\boxtimes	
VD	Vaud		\boxtimes
VS	Vallese	\boxtimes	\boxtimes
ZG	Zugo	\boxtimes	
ZH	Zurigo	\boxtimes	
CdC	Conferenza dei Governi cantonali (CdC)		

2. Partiti rappresentati nell'Assemblea federale

		Interpellato	Parere inviato
EAG	Ensemble à Gauche		
LEGA	Lega dei Ticinesi (Lega)		
PBD	Partito borghese democratico		
PDA	Partei der Arbeit Parti suisse du travail		
PES	Partito ecologista svizzero	\boxtimes	
PEV	Partito evangelico svizzero	\boxtimes	
PLR	PLR. I Liberali Radicali	×	
PPD	Partito popolare democratico	×	
PSS	Partito socialista svizzero	×	\boxtimes
pvl	Partito verde liberale svizzero pvl		
UDC	Unione democratica di centro		
UDF	Unione Democratica Federale	\boxtimes	

3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

		Interpellato	Parere inviato
ACS	Associazione dei Comuni Svizzeri	\boxtimes	
SAB	Gruppo svizzero per le regioni di montagna		
UCS	Unione delle città svizzere		

4. Associazioni nazionali mantello dell'economia

		Interpellato	Parere inviato
ASB	Associazione svizzera dei banchieri		
economiesuisse	economiesuisse Federazione delle imprese svizzere		
SIC	Società svizzera degli impiegati di commercio	\boxtimes	
Travail.Suisse	Travail.Suisse		
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri		\boxtimes
USC	Unione svizzera dei contadini		
USI	Unione svizzera degli imprenditori		\boxtimes
USS	Unione sindacale svizzera		

5. Altre cerchie interessate

		Interpellato	Parere inviato
ADC	Association de défense des chômeuses et des chômeurs		
arbeitgeberbasel	Arbeitgeberverband Basel		
Centre patronal	Centre patronal Suisse		
CGAS	Communauté genevoise d'action syndicale		
EIT.swiss	EIT.swiss		
ErfAA	Erfahrungsaustauschgruppe der Arbeitslosenkassen der Arbeitnehmerorganisationen		
FER	Fédération des Entreprises Romandes	\boxtimes	\boxtimes
GastroSuisse	GastroSuisse	×	\boxtimes
HotellerieSuisse	HotellerieSuisse		
IVPS	Initiative des villes: Politique sociale		
CUAI	Conferenza degli uffici Al		
cccc	Conferenza casse cantonali di compensazione		
SSIC	Società svizzera degli impresari costruttori		
SCIV	Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais		
SIT	Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs		
SODK	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali		

Suva	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni		
SWISSMEM	Swissmem	\boxtimes	
Swissstaffing	Swissstaffing	\boxtimes	
Swiss Textiles	Swiss Textiles	\boxtimes	
SVOAM/AOMAS	Associazione degli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro in Svizzera		
Syna	Sindacato Syna		
Unia	Unia, segretariato centrale		\boxtimes
VAK	Associazione delle casse pubbliche di disoccupazione della Svizzera e del Liechtenstein	\boxtimes	
CDEP	Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica	\boxtimes	
VPOD/SSP	Federazione svizzera del personale dei servizi pubblici	\boxtimes	
AUSL	Associazione degli uffici svizzeri del lavoro	\boxtimes	\boxtimes
ASSA	Associazione svizzera dei servizi degli abitanti	\boxtimes	
CVCI	Chambre Vaudoise du Commerce et de l'Industrie		X